

# TI\_GERICHTE 52.2002.311 vom 6. Dezember 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-12-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.311](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.311)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.311 du 6 décembre 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.311 del 6 dicembre 2002

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 3

Licenza edilizia 17 aprile 2002 Intervenendo come autorità di vigilanza sui comuni, nell'ambito di un procedimento di ricorso promosso dalla \_\_\_\_\_ contro una decisione adottata dal municipio in applicazione dell'art. 42 LE, il Consiglio di Stato ha annullato d'ufficio la licenza edilizia 17 aprile 2002 che era stata rilasciata nel frattempo alla \_\_\_\_\_ per conto della \_\_\_\_\_, estranee alla lite. Il Governo ha omesso di offrire loro la possibilità di pronunciarsi sul provvedimento che intendeva adottare, non ha tenuto minimamente conto dei principi applicabili in tema di revoca di permessi di costruzione ed ha persino dimenticato di notificare alle ditte in questione il giudizio con cui ha annullato (rectius : revocato) la licenza di cui erano beneficiarie. Che un simile giudizio non possa essere confermato, appare evidente anche ad un profano. La violazione del diritto di essere sentiti in cui è incorso l'Esecutivo cantonale è talmente grave da non meritare ulteriori commenti e da legittimare, da sola, l'annullamento del giudizio censurato. Trattandosi di provvedimenti adottati dal Consiglio di Stato agente in veste di autorità di vigilanza sui comuni, non si fa luogo a rinvio. Conclusione, questa, che appare ancor più giustificata ove si consideri che la licenza provvisoria, ancorché abnorme, è stata accettata dagli oppositori e sta per decadere. 4. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili, commisurate alla futilità del caso, sono poste a carico del comune limitatamente alla decisione 20 febbraio 2002, che il municipio avrebbe facilmente potuto revocare una volta accortosi dell'errore. Per quanto attiene all'improvvido intervento del Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sui comuni, le ripetibili sono invece poste a carico dello Stato. Per questi motivi, visti gli art. 21, 42, 45 LE; 209 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza, la decisione 9 luglio 2002 del Consiglio di Stato (n. 3471) è annullata e riformata come segue: "1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza: 1.1. la decisione 20 febbraio 2002 del municipio di \_\_\_\_\_ è annullata; 1.2. il comune di \_\_\_\_\_ rifonderà \_\_\_\_\_ fr. 400.- a titolo di ripetibili" . 2. Non si preleva tassa di giustizia. 3. Il comune di \_\_\_\_\_ rifonderà ulteriori fr. 300.- alla \_\_\_\_\_ a titolo di ripetibili. Lo Stato del \_\_\_\_\_ rifonderà fr. 500.- alla \_\_\_\_\_ a titolo di ripetibili. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario